



Net Insurance Life S.p.A.
Società per azioni con socio unico



Contratto di puro rischio

Net for life

formula variabile

**TEMPORANEA CASO MORTE
MONOANNUALE
A PREMIO VARIABILE**

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: LA NOTA INFORMATIVA,
LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IL GLOSSARIO ED IL MODULO DI PROPOSTA,
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 03/06/2013.

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA”





Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

(più avanti anche "Net Insurance Life S.p.A." o "Assicuratore")

1. Informazioni generali

Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con socio unico

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 09645901001

Numero REA: RM - 1178765

Società appartenente al Gruppo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23

Sede Legale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma

Tel. (06) 36724.1 - Fax (06) 36724.800

Sito Internet: www.netinsurancelife.it

Indirizzo e-mail: info@netinsurancelife.it – netinsurancelife@pec.netinsurancelife.it

Net Insurance Life S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I di cui al Provvedimento ISVAP:

- n. 2591 del 14/02/2008.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00164

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance Life S.p.A. (dati in milioni di euro)*

Patrimonio Netto Euro 15,410

Capitale Sociale Euro 8,000

Riserve Patrimoniali Euro 7,410

Indice di solvibilità della Gestione Vita 1,32 (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

*I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

Eventuali aggiornamenti dei dati sopra riportati, sono consultabili sul Sito Internet: www.netinsurancelife.it

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione del Contraente su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

"Net for life formula variabile" è un'assicurazione Temporanea in Caso di Morte, monoannuale, a Premio variabile, destinata esclusivamente agli Assicurati che rientrino nella definizione di non fumatore indicata all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

I Beneficiari della Prestazione Assicurata sono i soggetti designati dal Contraente o, in mancanza di tale designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

L'Assicurazione ha Durata monoannuale e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo, tuttavia è facoltà del Contraente prorogarla per un anno e così successivamente, fino al raggiungimento dell'età massima assicurabile.

L'Età Assicurativa dell'Assicurato, così come descritta nel Glossario:

- alla sottoscrizione del contratto deve essere compresa tra 18 e 55 anni;
- in caso di eventuale rinnovo da parte del Contraente, raggiunto il limite di 64 anni in corso di contratto, l'Assicurazione si considera valida sino alla prima scadenza naturale, alla quale termina automaticamente senza possibilità di rinnovo. Si rinvia all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

L'Assicuratore, garantisce in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di Durata dell'Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, come indicato all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, purchè il contratto sia in regola con il versamento dei Premi, come indicato all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla Scadenza dell'Assicurazione.

In tale caso i Premi pagati restano acquisiti dall'Assicuratore.



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

“Avvertenza”

L'Assicurazione prevede la presenza di periodi di sospensione o limitazione della copertura del Rischio; in particolare:

- le coperture assicurative offerte, sono prestate esclusivamente per le persone che abbiano le caratteristiche descritte all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione;
- sono esclusi dalla garanzia tutti i casi indicati all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione;
- all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i periodi di Carenza della copertura assicurativa, ovvero il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell'Assicurazione - durante il quale la garanzia non è operante.

“Avvertenza”

All'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione è indicato che la garanzia non opera interamente o opera parzialmente qualora a seguito del decesso, emergano elementi sottaciuti all'Assicuratore nelle dichiarazioni pre-contrattuali.

Si raccomanda pertanto all'Assicurando di leggere le avvertenze indicate nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione e sottoscrizione del Questionario di Ingresso.

4. Premio

A fronte delle prestazioni garantite il Contraente si impegna a versare, secondo le modalità successivamente previste e sempre che l'Assicurato sia in vita, il Premio previsto in Polizza per la Durata monoannuale dell'Assicurazione.

Presupposto per la corretta determinazione del Premio iniziale è la compilazione del Questionario di Ingresso da parte dell'Assicurando composto da domande sul suo stato di salute e sulle sue abitudini di vita.

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Compagnia che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere, in tutto o in parte, il pagamento della prestazione.

In particolare, il Premio iniziale è determinato in base:

- allo stato di non fumatore dell'Assicurato,
- all'importo della Prestazione Assicurata,
- all'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data di decorrenza dell'Assicurazione,
- all'area geografica di residenza dell'Assicurato,
- allo stato di salute ed alle abitudini di vita dell'Assicurato alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

In caso di eventuale rinnovo dell'Assicurazione richiesto dal Contraente, quest'ultimo si impegna a versare un Premio di rinnovo, rideterminato variando il Premio iniziale in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato calcolata alla data di decorrenza del rinnovo. Si rinvia all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

I Premi versati vengono utilizzati per far fronte al Rischio demografico della mortalità e pertanto resteranno acquisiti dall'Assicuratore.

Il Premio può essere corrisposto anche in rate semestrali (si rinvia al punto 5 per i relativi costi).

Modalità di pagamento del Premio:

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- ordini di bonifico, sistemi di pagamento elettronico, RID bancario (solo per i Premi relativi ad eventuali rinnovi), che abbiano quale beneficiario l'Assicuratore.

Il sistema di pagamento elettronico attraverso carta di credito viene effettuato in condizioni di sicurezza grazie all'utilizzo di un certificato SSL (Secure Sockets Layer) Verisign.

Tutte le transazioni avvengono in maniera protetta e garantita, tutelando i dati personali della carta di credito del Contraente (numero, intestazione e data di scadenza) e assicurando massima trasparenza e sicurezza durante tutta la sessione di pagamento.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi gravanti sul Premio

Tipologia costo	Importo/percentuale	Modalità di addebito
Spese di emissione del contratto	Non previste	Non prevista
Spese per frazionamento in rate semestrali	Non previste	Non prevista
Costo fisso	€ 10,00	Maggiorazione del Premio previsto per



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

		la Durata monoannuale
Costi di gestione	18,0%	Inclusi nel Premio versato al netto del Costo fisso
Costi di acquisizione e di incasso (comprensivi dei costi per l'intermediazione assicurativa)	15,0%	Inclusi nel Premio versato al netto del Costo fisso

“Avvertenza”

L'assunzione del Rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall'Assicurando nel Questionario di Ingresso contenuto nella Proposta di Assicurazione.

L'Assicuratore, una volta esaminato il Questionario di Ingresso, valuterà a suo insindacabile giudizio l'accettazione o il rifiuto della Proposta di Assicurazione.

La quota parte percepita in media dall'Intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 39,2%.

6. Sconti

“Avvertenza”

La presente Assicurazione prevede che l'Assicuratore o l'Intermediario non possono applicare sconti di Premio.

7. Regime Fiscale

Allo stato della normativa vigente, il Premio non è soggetto ad imposta.

Allo stato della normativa vigente, sui Premi versati all'Assicuratore, per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte ed entro il limite massimo di € 1.291,14, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF pari al 19% dei premi stessi.

Tassazione delle somme assicurate (*)

I capitali corrisposti alle persone fisiche in caso di morte dell'Assicurato non sono soggetti all'IRPEF e all'imposta sulle successioni e donazioni.

(*) **Modalità e misure in vigore alla data di redazione della presente Nota**

Altre implicazioni di carattere fiscale

Le altre disposizioni fiscali applicabili dipendono da una serie di elementi quali la fonte istitutiva della copertura assicurativa, i soggetti che sopportano l'onere economico del premio, la natura delle prestazioni corrisposte, la designazione beneficiaria.

È peraltro consigliabile, nella valutazione del trattamento fiscale dei casi di maggiore complessità, avvalersi dell'assistenza di un Commercialista iscritto all'Albo Professionale.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Agli articoli 11, 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa.

9. Riscatto e Riduzione

“Avvertenza”

L'Assicurazione non prevede il Riscatto o la Riduzione delle somme assicurate.

10. Revoca della Proposta di Assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.

La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di Revoca, l'Assicuratore è liberato da ogni obbligazione connessa all'Assicurazione, fermo l'obbligo di cui al successivo capoverso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato.

11. Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso.



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata alla Sede Legale dell'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato, con diritto a trattenere la parte di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Non si provvede al rimborso, a favore dell'Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.

12. Documentazione da consegnare all'Assicuratore per la liquidazione della Prestazione Assicurata e termini di prescrizione

All'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione, è indicata la documentazione che i Beneficiari sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell'Assicuratore.

L'Assicuratore riscontra la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò comporta, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Si rammenta che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile.

Si rammenta altresì che, ai sensi della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche/integrazioni, in caso di omessa richiesta della Prestazione Assicurata entro il termine di Prescrizione del relativo diritto, le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al "Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie" costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

15. Reclami

I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:

Net Insurance Life S.p.A.

Ufficio Reclami

Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00135 Roma

Fax 06 36724.200 – e-mail: info@netinsurancelife.it, ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 800486661, fax 06.42133745 - 06.42133353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore.

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza).

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel presentare il reclamo all'IVASS - da inoltrare presso il Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 - occorre:

- indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l'operato;



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

- descrivere sinteticamente i motivi della lamentela;
- allegare copia del reclamo presentato all'Assicuratore e copia dell'eventuale riscontro fornito da questo;
- allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti, come regolato dall'Art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

16. Informativa in corso di contratto

L'Assicuratore comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successiva alla Conclusione del contratto.

17. Comunicazioni del Contraente all'Assicuratore

Il Contraente non è obbligato a comunicare all'Assicuratore eventuali cambiamenti della professione in corso di contratto. Non è pertanto operante l'Art. 1926 del Codice Civile.

Informazioni relative alla perdita dello stato di non fumatore

Qualora l'Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Assicuratore a mezzo raccomandata A.R.

18. Conflitto di interessi

Il presente prodotto assicurativo non presenta situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

In ogni caso l'Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi:

- opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente;
- si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.

19. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza

Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall'Assicuratore. Fatti salvi gli obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Il Contraente prima che sia vincolato dalla Proposta di Assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- la documentazione precontrattuale (Proposta di Assicurazione, Fascicolo Informativo, Scheda antiriciclaggio);
- la documentazione contrattuale (Certificato di Polizza);
- le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.

Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

L'eventuale invio della documentazione di cui sopra in formato cartaceo, dovrà essere effettuato presso il seguente indirizzo:

Net Insurance Life S.p.A.

Posta Net for life

Via Romolo Ossani, 14 – 48018 Faenza (RA)

20. Sicurezza del sito

Il sito Internet www.netforlife.it è stato studiato seguendo le best practice in materia di sicurezza e nel rispetto delle regolamentazioni in vigore.

I dati trasmessi durante il periodo di connessione al sito dell'Assicuratore vengono crittografati e protetti da sistema SSL (Secure Sockets Layer).

Per aumentare il livello di sicurezza del servizio viene utilizzato un sistema di credenziali di accesso basato su un codice utente abbinato ad una password personale in gestione a cura del Cliente.

Net Insurance Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Presidente
(Dr. Giuseppe Caruso)

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 03/06/2013.



Condizioni di Assicurazione – Net for life formula variabile

Polizza Temporanea Caso Morte monoannuale a Premio variabile

PREMESSA

“Net for life formula variabile” è un'assicurazione Temporanea in Caso Morte di Durata monoannuale a Premio variabile, senza tacito rinnovo, con possibilità di prosecuzione del Rischio esclusivamente a scelta del Contraente, come disciplinato dal successivo Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurazione garantisce la copertura del Rischio di morte dell'Assicurato che si dichiara non fumatore, a fronte del pagamento di un Premio variabile in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato computabile alla decorrenza e ad ogni eventuale rinnovo dell'Assicurazione.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto stabilito nella Proposta di Assicurazione, nel Certificato di Polizza e nelle eventuali Appendici firmate dalle Parti;
- dalle disposizioni di legge in materia.

La presente tariffa prevede condizioni tariffarie riservate agli Assicurati che rientrino nella definizione di non fumatore come indicato al successivo Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

In questo contratto le figure del Contraente e dell'Assicurato coincidono.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione e Prestazione Assicurata

L'Assicuratore garantisce in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di Durata dell'Assicurazione, la corresponsione della Prestazione Assicurata in unica soluzione, al Beneficiario designato.

La Prestazione Assicurata, che non può essere inferiore ad € 50.000,00 e superiore ad € 200.000,00, viene indicata nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza e si intende costante per tutta la Durata dell'Assicurazione e per gli eventuali rinnovi.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di Durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore, poiché viene utilizzato per far fronte al Rischio demografico della mortalità.

Art. 2 – Condizioni di operatività dell'Assicurazione

L'emissione della presente Assicurazione è consentita a condizione che l'Assicurando sottoscriva le dichiarazioni relative al proprio stato di salute e alle proprie abitudini di vita, contenute nel Questionario di Ingresso e riportate nella Proposta di Assicurazione, in quanto corrispondenti al vero.

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per gli Assicurati che rientrino nella definizione di non fumatore di cui al successivo Art.3 delle Condizioni di Assicurazione.

L'Età Assicurativa dell'Assicurato alla sottoscrizione dell'Assicurazione, deve essere compresa tra 18 e 55 anni. L'Assicurato può rinnovare l'Assicurazione di anno in anno fino all'Età Assicurativa di 64 anni con Età Assicurativa massima a Scadenza non superiore a 65 anni.

Art. 3 - Definizione di Assicurato non fumatore

Ai fini della presente copertura si definisce non fumatore l'Assicurato che non abbia mai fumato sigarette, sigari, pipa o altro, neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e l'eventuale sospensione del fumo non sia avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

Pertanto, vengono considerati fumatori tutti coloro che non rientrano nella predetta definizione.

Alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, lo stato di non fumatore deve essere attestato da apposita dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato.

Art. 4 - Verifica dello stato di non fumatore in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della Durata dell'Assicurazione, l'Assicuratore si riserva la facoltà di verificare l'effettiva permanenza dello stato di non fumatore dell'Assicurato, richiedendo ai fini della liquidazione della Prestazione Assicurata ai Beneficiari, la documentazione di carattere sanitario che sia necessaria per la suddetta verifica. A tal fine l'Assicurato autorizza, ora per allora, l'Assicuratore ad effettuare tutte le indagini che esso ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.



Condizioni di Assicurazione – Net for life formula variabile

Polizza Temporanea Caso Morte monoannuale a Premio variabile

Qualora venga accertato che, nel corso della Durata contrattuale, si sia verificata la perdita dello stato di non fumatore dell'Assicurato senza che lo stesso abbia adempiuto all'obbligo della relativa comunicazione, l'Assicuratore agirà come previsto dal successivo Art.6 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio - passaggio dallo stato di non fumatore a quello di fumatore

Se l'Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Assicuratore a mezzo raccomandata A.R. ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Dato che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della Conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione:

- l'Assicuratore può recedere dal contratto con effetto immediato, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio;
- spettano all'Assicuratore i Premi relativi al periodo annuale di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso;
- se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del Recesso, l'Assicuratore ha il diritto di rifiutare il pagamento della Prestazione Assicurata.

Art. 6 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato, rese al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, devono essere complete e veritiere (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell'Assicurazione, o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Assicuratore:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha il diritto, in caso di Sinistro avvenuto in qualunque momento e secondo quanto stabilito dall'art. 1892 del Codice Civile, di rifiutare il pagamento della Prestazione Assicurata;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha il diritto, in caso di Sinistro avvenuto in qualunque momento e secondo quanto stabilito dall'art. 1893 del Codice Civile, di ridurre la Prestazione Assicurata in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 7 – Esclusioni

Il Rischio morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, salvo quanto di seguito stabilito.

La garanzia è esclusa in caso di decesso dell'Assicurato derivante da:

1. dolo del Contraente o dei Beneficiari;
2. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
3. partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
4. eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
5. guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di 6 mesi;
6. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o vola su deltaplani, ultraleggeri, parapendii, elicotteri o effettua lanci con il paracadute;
7. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;



Condizioni di Assicurazione – Net for life formula variabile

Polizza Temporanea Caso Morte monoannuale a Premio variabile

8. uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico come definito dalla normativa in vigore;
9. sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata, se il decesso avviene nei primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione.

È inoltre esclusa dall'Assicurazione la morte causata da:

- a) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- b) pratica di attività sportive professionistiche;
- c) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- d) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; vela transoceanica, bungee jumping, rafting;
- e) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche; lavori su impalcature o ponti; lavori nel sottosuolo o in mare aperto; l'appartenenza non con mansioni d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquea in genere; guardia giurata.

Art. 8 – Carenza

La garanzia non è operante qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i 90 giorni immediatamente successivi alla data di effetto dell'Assicurazione.

Tale Carenza non è operante qualora il decesso sia dovuto a:

- Infortunio;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Conclusione del contratto di assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, febbri puerperali, tifo esantematico, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, epatite virale A e B, leptosirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, tetano;
- shock anafilattico.

Art. 9 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i decessi avvenuti in qualsiasi parte del mondo.

Art. 10 – Premio

La Prestazione Assicurata viene garantita dietro il pagamento di un Premio per la Durata monoannuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente.

Il Premio è determinato sulla base della compilazione di un Questionario di Ingresso composto da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurando, volto ad individuare il suo specifico profilo tariffario cui corrisponde un tasso di Premio da applicarsi sulla Prestazione Assicurata, variabile in funzione dell'area geografica di residenza e dell'Età Assicurativa dell'Assicurato alla stipula dell'Assicurazione.

Le risposte al Questionario di Ingresso formeranno oggetto della Proposta di Assicurazione, pertanto è di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni dell'Assicuratore che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere, in tutto o in parte, il pagamento della Prestazione Assicurata.

Il Premio come sopra determinato, in caso di eventuale rinnovo dell'Assicurazione, all'inizio di ciascun Anno Assicurativo, viene rideterminato in funzione dell'incremento dell'Età Assicurativa dell'Assicurato rispetto all'anno precedente, mediante apposita Appendice di prosecuzione del rischio.

Il Premio può essere frazionato senza oneri aggiuntivi, in rate semestrali anticipate di importo costante, ed è dovuto per tutta la Durata dell'Assicurazione, ma non oltre la data di decesso dell'Assicurato.

Art. 11 - Modalità assuntive

L'assunzione del Rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute e alle abitudini di vita forniti dall'Assicurando secondo le seguenti modalità:

PRESTAZIONE ASSICURATA: Da € 50.000,00 fino a € 200.000,00	MODALITA' ASSUNTIVE
--	----------------------------



Condizioni di Assicurazione – Net for life formula variabile

Polizza Temporanea Caso Morte monoannuale a Premio variabile

Età Assicurativa alla sottoscrizione:
da 18 a 55 anni

Questionario di Ingresso.

L'Assicuratore, una volta esaminato il Questionario di Ingresso, valuterà a suo insindacabile giudizio l'accettazione o il rifiuto della Proposta di Assicurazione.

Art. 12 - Revoca della Proposta di Assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.

La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di Revoca, l'Assicuratore è liberato da ogni obbligazione connessa all'Assicurazione, fermo l'obbligo di cui al successivo capoverso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 13 - Conclusione del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione si considera concluso nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione della Proposta di Assicurazione da parte dell'Assicuratore.

Art. 14 - Decorrenza ed efficacia della garanzia assicurativa

Salvo la Carenza di cui al precedente art. 8, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 15 - Durata dell'Assicurazione e proroga

L'Assicurazione ha Durata monoannuale e non prevede il tacito rinnovo alla Scadenza.

Il Contraente ha facoltà e non obbligo, di rinnovare l'Assicurazione, mediante apposita Appendice di prosecuzione del rischio, fino al raggiungimento dell'età massima assicurabile, pari ad un'Età Assicurativa dell'Assicurato di 64 anni, senza compilare ulteriori Questionari di Ingresso, né sottoporsi ad accertamenti sanitari.

In caso di rinnovo, l'Assicuratore prorogherà la copertura mantenendo inalterato il capitale assicurato e variando esclusivamente il Premio per la Durata monoannuale dell'Assicurazione in funzione dell'incremento dell'Età Assicurativa dell'Assicurato, come indicato al precedente Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Per esercitare la facoltà unilaterale di rinnovo, il Contraente deve pagare il Premio indicato dall'Assicuratore per il nuovo Anno Assicurativo, entro e non oltre la data di Scadenza.

Art. 16 - Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato, con diritto a trattenere la parte di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Non si provvede al rimborso, a favore dell'Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.

REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Art. 17 - Riscatto e Riduzione.

L'Assicurazione non prevede il Riscatto o la Riduzione delle somme assicurate.

Art. 18 – Prestito

L'Assicurazione non prevede la concessione di Prestiti.



Condizioni di Assicurazione – Net for life formula variabile

Polizza Temporanea Caso Morte monoannuale a Premio variabile

Art. 19 - Risoluzione del contratto di assicurazione

L'Assicurazione cessa:

- in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
- alla Scadenza dell'Assicurazione e di ogni suo eventuale rinnovo;
- alla Scadenza del rinnovo fatto dal Contraente al raggiungimento dell'età massima assicurabile, come indicato all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione;
- in caso di Recesso dell'Assicuratore per passaggio dallo stato di non fumatore allo stato di fumatore, come indicato all'Art.5 delle Condizioni di Assicurazione;
- in caso di Recesso del Contraente.

BENEFICIARI E PAGAMENTI DELL'ASSICURATORE

Art. 20 - Beneficiario della Prestazione Assicurata

I Beneficiari della Prestazione Assicurata saranno i soggetti designati dal Contraente o, in mancanza di tale designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai sensi dell'art. 1921 del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Assicuratore, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente da parte degli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento che fa sorgere l'obbligo dell'Assicuratore di eseguire la Prestazione Assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Assicuratore di volersi avvalere del beneficio.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto all'Assicuratore o fatte per testamento.

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme corrisposte dall'Assicuratore al Beneficiario, godono del principio di Impignorabilità e inalienabilità.

Art. 21 - Cessione dei diritti e vincolo

Il Contraente può cedere o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall'Assicurazione. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Assicuratore, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta, effettua la relativa annotazione su apposita Appendice di polizza.

Nel caso indicato all'Art. 20, punto 1., le operazioni di cessione e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Art. 22 - Obbligazioni in caso di Sinistro – Pagamento della Prestazione Assicurata

In caso di decesso dell'Assicurato, gli aventi diritto dovranno darne avviso per iscritto a:

Net Insurance Life S.p.A.

Ufficio Sinistri

Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00135 Roma

Fax 06 36724.800 – e-mail: sinistri@pec.netinsurance.it

Fermo quanto indicato agli Articoli 4 e 23, l'istanza di pagamento della Prestazione Assicurata deve essere corredata di:

- originale del certificato di morte rilasciato dall'ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
- certificato del medico che ha constatato il decesso;
- copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in istituto di cura, pubblico o privato;
- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale.

Nei casi in cui Beneficiari siano gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, costoro dovranno documentare il proprio titolo alla ricezione della Prestazione Assicurata, inoltrando all'Assicuratore:

- copia autentica del testamento, se esistente, contenente la dichiarazione che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato;
- atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi;



Condizioni di Assicurazione – Net for life formula variabile

Polizza Temporanea Caso Morte monoannuale a Premio variabile

- decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la Prestazione Assicurata nel caso che il Beneficiario sia minorenne o incapace di attendere, con esonero per l'Assicuratore da ogni responsabilità;
- copia di documento di riconoscimento e codice fiscale del Beneficiario.

L'Assicuratore, informato del decesso, potrà inoltre richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione.

L'Assicuratore riscontra la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.

L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili del Sinistro.

Art. 23 – Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, 2° comma, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Ai sensi della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche/integrazioni, in caso di omessa richiesta della Prestazione Assicurata entro il termine di Prescrizione del relativo diritto, le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al “Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Art. 24 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, il Premio non è soggetto ad imposta.

Art. 25 - Modifiche dell'Assicurazione

Salvo i casi di cui al successivo capoverso, qualsiasi modifica della presente Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l'Assicuratore ed il Contraente.

L'Assicuratore può modificare unilateralmente la disciplina della presente Assicurazione per conformare la stessa a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell'IVASS.

Art. 26 – Comunicazioni

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Assicuratore le variazioni dei propri recapiti (residenza, posta elettronica) indicati nella Proposta di Assicurazione.

Fermo quanto indicato al punto 15. ed al punto 19. della Nota Informativa, ed all'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione, le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R. o fax.

Art. 27 – Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Qualora si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 28 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 03/06/2013.

Glossario

Nel testo che segue si intende per:

Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Polizza, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Assicuratore ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Assicuratore

Net Insurance Life S.p.A.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Beneficiario

Il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.

Carenza

Il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell'Assicurazione - durante il quale la garanzia non è operante.

Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo l'Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.

Certificato di Polizza

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Conclusione del contratto di assicurazione

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

Contraente

La persona fisica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei Premi all'Assicuratore. Il Contraente è l'Assicurato.

Durata dell'Assicurazione

Periodo di durata intercorrente tra la decorrenza e la Scadenza dell'Assicurazione, indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza.

Età Assicurativa

L'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno.

Ad esempio: 40 anni e 5 mesi equivalgono a 40 anni; 40 anni e 7 mesi equivalgono a 41 anni.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell'IVASS, da consegnare al Contraente, composto da:

1. Nota Informativa;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Glossario;
4. Proposta di Assicurazione.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui, ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che determini la morte dell'Assicurato.

Sono inoltre parificati agli Infortuni:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Intermediario

Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 5/2006, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS

L'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - è l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 06 421331 - fax 06 42133206.

Nota Informativa

Documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all'Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Glossario

Nel testo che segue si intende per:

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Prestazione Assicurata

La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato.

Prestito

Somma che il Contraente, se previsto dalla forma tariffaria, può richiedere all'Assicuratore nei limiti del valore di Riscatto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del Prestito vengono concordate tra l'Assicuratore ed il Contraente mediante apposita Appendice. Non previsto per le polizze temporanee caso morte.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Questionario di Ingresso

Modulo on line costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurando, che l'Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Il Questionario di Ingresso è riportato nella Proposta di Assicurazione e deve essere sottoscritto dall'Assicurando.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

Riduzione

Diminuzione della Prestazione Assicurata, conseguente, per determinate tipologie tariffarie, alla sospensione, da parte del Contraente, del pagamento dei Premi, determinata tenendo conto dei Premi effettivamente

pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti. Non prevista per le polizze temporanee caso morte.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente determinate tipologie di contratti, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione. Non prevista per le polizze temporanee caso morte.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno dell'Assicuratore di erogare la prestazione assicurata è conseguenza del verificarsi di tale evento.

Riserva Matematica

Importo che deve essere accantonato dall'Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Sinistro

Il decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del Periodo di Durata dell'Assicurazione.

SSL (Secure Sockets Layer)

Secure Sockets Layer è un protocollo progettato per consentire alle applicazioni Internet di trasmettere informazioni in modo sicuro e protetto. Le applicazioni che utilizzano i certificati SSL sono in grado di gestire l'invio e la ricezione di chiavi di protezione e di criptare/decriptare le informazioni trasmesse utilizzando le stesse chiavi.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate (ex. Art. 67-ter del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 - Codice del Consumo)

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 03/06/2013.



Fac-simile Proposta di Assicurazione

“Net for life formula variabile” Fac-simile Proposta di Assicurazione

DATI CONTRAENTE/ASSICURANDO

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____ C.F. _____

Residente in* _____ C.a.p. _____ Via _____ n. _____

Indirizzo e-mail* _____

* Il Contraente/Assicurando deve comunicare all'Assicuratore le variazioni dei propri recapiti (residenza, posta elettronica).

DATI DOCUMENTO IDENTITA' CONTRAENTE/ASSICURANDO

Tipo documento : _____ Num. doc.: _____

Data rilascio ___/___/___ Valido fino al ___/___/___ Autorità e località rilascio : _____

DATI BENEFICIARIO (se diverso dagli eredi legittimi e/o testamentari)

DATI DI POLIZZA

Decorrenza polizza ___/___/___

Scadenza polizza ___/___/___

Premio per l'annualità : € _____

Frazionamento (n.rate) : _____

Prestazione Assicurata : € _____

Premio di rata : € _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio, frazionato come sopra indicato, può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- ordini di bonifico, sistemi di pagamento elettronico, RID bancario (solo per i Premi relativi ad eventuali rinnovi), che abbiano quale beneficiario l'Assicuratore.

REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso. La volontà di recesso deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.



Fac-simile Proposta di Assicurazione

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURANDO

QUESTIONARIO DI INGRESSO

Il sottoscritto Contraente/Assicurando dichiara che le risposte alle seguenti domande sulla propria persona sono veritiere, esatte e complete:

- | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Altezza | cm. | | |
| 2 | Peso | kg. | | |
| 3 | Sei fumatore secondo la definizione riportata all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione ? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| 4 | Utilizzi farmaci per l'ipertensione ? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| 5 | Hai figli ? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| 6 | Godi di pensione o assegno d'invalidità superiore al 20% per infortunio o malattia, o ne hai fatto domanda ? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |
| 7 | Hai mai avuto una delle malattie di seguito indicate ?
alcolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V., sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, tumori, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell'apparato muscoloscheletrico. | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa.

Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione è necessario quindi verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica, con costo a proprio carico, per certificare l'effettivo stato di salute.

Il Contraente/Assicurando _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del Mod. NL/0034/1 - Ed.06.2013:

Art. 2 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione, Art. 3 - Definizione di Assicurato non fumatore, Art. 4 - Verifica dello stato di non fumatore in caso di morte, Art. 5 - Aggravamento del Rischio - passaggio dallo stato di non fumatore a quello di fumatore, Art. 6 - Dichiarazioni dell'Assicurato, Art. 7 - Esclusioni, Art. 8 - Carenza, Art. 11 - Modalità assuntive, Art. 14 - Decorrenza ed efficacia della garanzia assicurativa, Art. 22 - Obbligazioni in caso di Sinistro - Pagamento della Prestazione Assicurata, Art. 23 - Prescrizione.

Il Contraente/Assicurando _____

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 2003 il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, secondo il contenuto della "Nota Informativa" (Mod. NL/Nota_privacy) preventivamente visionata

Il Contraente/Assicurando _____

Inoltre il sottoscritto, per il trattamento e la comunicazione dei soli propri dati personali comuni per le finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, di cui al punto 1.3 della "Nota Informativa" (Mod. NL/Nota_privacy), quali a titolo esemplificativo: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali anche mediante tecniche di comunicazione a distanza

DA' IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

Il Contraente/Assicurando _____

Fac-simile Proposta di Assicurazione

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE OFFERTE

Gentile Cliente,

il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Tuo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intendi sottoscrivere alle Tue esigenze, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione. Qualora non intendi fornire tali informazioni, Ti chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata. Ti ringraziamo per la collaborazione.

A INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Qual è attualmente il tuo stato occupazionale?

- Lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato
- Lavoratore autonomo/libero professionista
- Lavoratore dipendente con contratto temporaneo, a progetto, interinale, ecc.
- Pensionato
- Non occupato

B INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA

Attualmente possiedi altre coperture assicurative per gli stessi rischi previsti dall'assicurazione proposta? SI NO

C ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO

Protezione assicurativa dei Beneficiari in caso di morte: SI Altro

D INFORMAZIONI SUI SOGGETTI DA TUTELARE

Hai eventuali soggetti da tutelare (familiari o altri soggetti)? SI NO

E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO PROPOSTO

Sono stati compresi gli elementi essenziali del contratto (durata, rinnovo, recesso, esclusione e/o limitazioni)? SI NO

DICHIARAZIONE SULLA FINALITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE

Dichiaro di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono e valutate ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatami.

Il Contraente/Assicurando _____

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richieste nel questionario, nella consapevolezza che la mancata risposta, anche solo parziale, ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle esigenze assicurative.

Il Contraente/Assicurando _____

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

La Net Insurance Life S.p.A. dichiara di avere informato il Cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto.

MOTIVI DI INADEGUATEZZA

Data di sottoscrizione ___ / ___ / _____

Net Insurance Life S.p.A. _____

Il Contraente/Assicurando _____

Fac-simile Proposta di Assicurazione

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE DEL CONTRAENTE/ASSICURANDO

Io sottoscritto Contraente/Assicurando dichiaro:

- di aver avuto completa ed esaustiva soddisfazione rispetto a tutti i quesiti formulati prima della sottoscrizione del presente documento;
- **di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance Life S.p.A. (Mod. NL/0034/1), contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e la Proposta di Assicurazione, di averne preso visione e di accettare tali documenti come parte integrante del Contratto di Assicurazione;**
- ad ogni effetto di legge che le dichiarazioni/indicazioni fornite nella presente Proposta e nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza delle polizze offerte, necessarie alla valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore, sono veritiere, esatte e complete e che non ho taciuta, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle domande riportate all'interno, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se scritte da altri;
- di prosciogliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che riguardino il sottoscritto, autorizzando finora Net Insurance Life S.p.A. all'acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici.

Il Contraente dichiara di aver scelto di trasmettere e ricevere i documenti precontrattuali (Proposta di Assicurazione, Fascicolo Informativo, Scheda Antiriciclaggio), i documenti contrattuali (Certificato di Polizza) e le comunicazioni/documenti in corso di rapporto contrattuale, secondo una delle seguenti modalità:

- formato pdf via e-mail
- formato cartaceo via posta ordinaria

Il Contraente/Assicurando _____

Emesso a _____ il _____

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 03/06/2013.



Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con unico socio

Sede Legale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800

www.netinsurancelife.it - e mail: info@netinsurancelife.it - netinsurancelife@pec.netinsurancelife.it

Capitale Sociale € 8.000.000 i.v.

N. REA RM 1178765 - Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione al registro delle Imprese di Roma n. 09645901001

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I con provvedimento ISVAP n. 2591 del 14 febbraio 2008

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00164

Società appartenente al Gruppo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23

Net Insurance Life S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A.





Net Insurance Life
Società per Azioni con socio unico

Sede Legale
Via dei Giocchi Istmici, 40 - 00135 Roma
Tel. +39 06 36724.1 - Fax +39 06 36724.800
www.netinsurancelife.it
info@netinsurancelife.it

Aggiornamento Fascicolo Informativo del 01 settembre 2013

Informativa “home insurance”

Si informa la clientela che, dal 31 ottobre 2013, sul sito www.netinsurancelife.it, sarà attiva un’area riservata consultabile attraverso il link: “Consultazione home insurance” che consentirà - previo rilascio da parte della Compagnia delle credenziali personali di accesso, da richiedere nelle modalità che saranno rese note nel sito stesso - di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provvedimento IVASS n.7/2013.

Net Insurance Life S.p.A.



Capitale Sociale € 8.000.000 i.v.
n. di REA RM 1178765
Partita IVA n. 09645901001
Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento della Net Insurance S.p.A.

Impresa autorizzata
all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I
di cui al Provvedimento ISVAP
n. 2591 del 14.02.2008
Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00164
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23